II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 17 dicembre 1996

che modifica la decisione 95/514/CE relativa all'equivalenza delle ispezioni in campo delle colture di sementi effettuate in paesi terzi e all'equivalenza delle sementi prodotte in paesi terzi

(97/33/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 66/400/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di barbabietole [1], in particolare l'articolo 16, paragrafo 1,

vista la direttiva 66/401/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere [2], in particolare l'articolo 16, paragrafo 1,

vista la direttiva 66/402/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali [3], in particolare l'articolo 16, paragrafo 1,

vista la direttiva 69/208/CEE del Consiglio, del 30 giugno 1969, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra [4], in particolare l'articolo 15, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione,

considerando che la decisione 95/514/CE [5] ha stabilito, per un periodo limitato, che le ispezioni in campo effettuate in alcuni paesi terzi sulle colture destinate alla produzione di sementi di determinate specie soddisfacevano le condizioni stabilite dalle direttive 66/400/CEE, 66/401/CEE, 66/402/CEE e 69/208/CEE; che la decisione 95/514/CE ha stabilito inoltre che le sementi di determinate specie prodotte in alcuni paesi terzi erano equivalenti alle sementi di categorie corrispondenti prodotte nella Comunità;

considerando che la decisione 95/514/CE scade il 31 dicembre 1996; che occorre pertanto adottare una nuova decisione;

considerando che nella decisione 95/514/CE i sistemi dell'OCSE per la certificazione varietale delle sementi destinate al commercio internazionale sono indicati come uno degli elementi fondamentali su cui si fonda l'equivalenza comunitaria;

considerando che nel 1995 è stato incluso, nei sistemi suddetti, a titolo sperimentale, un sistema di certificazione alternativo delle sementi;

considerando che i risultati di tale esperimento non sono stati ancora valutati;

considerando che appare pertanto auspicabile il mantenimento dell'equivalenza, limitandolo tuttavia ad un periodo ulteriore a 12 mesi,

(1) GU n. 125 dell'11. 7. 1966, pag. 2290/66. Direttiva modificata da ultimo dall'atto di adesione del 1994.
(2) GU n. 125 dell'11. 7. 1966, pag. 2298/66. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 96/18/CE della Commissione (GU n. L 76 del 26. 3. 1996, pag. 21).
(3) GU n. 125 dell'11. 7. 1966, pag. 2309/66. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 95/6/CE della Commissione (GU n. L 76 del 25. 3. 1995, pag. 30).
(4) GU n. L 169 del 10. 7. 1969, pag. 3. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 96/18/CE della Commissione (GU n. L 76 del 26. 3. 1996, pag. 21).
(5) GU n. L 296 del 9. 12. 1995, pag. 34. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 96/217/CE della Commissione (GU n. L 72 del 21. 3. 1996, pag. 37).

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

All'articolo 6 della decisione 95/514/CE, la data «31 dicembre 1996» è sostituita dalla data «31 dicembre 1997».

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 17 dicembre 1996.

Per il Consiglio

Il Presidente

I. YATES